

VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 997 II Legislatura

" AZIONI DI RIVALSA SANITARIA "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/12/1979.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE SULLE AZIONI DI RIVALSA SANITARIA

La Legge 23/12/1978, n. 833 determinando, tra l'altro, le modalità di finanziamento del servizio sanitario nazionale (art. 51), stabilisce quali sono le somme ed i proventi tutti che debbono affluire al bilancio dello Stato, già a partire dall'1/1/1979 (art. 69), ai fini della costituzione del fondo sanitario nazionale (art. 52). Più in particolare, in relazione alle azioni di rivalsa ospedaliera per l'anno 1979 e sanitaria a partire dal 1980, l'art. 69 dispone che le somme recuperate a tale titolo, debbano essere versate al bilancio dello Stato "entro 15 gg. dalla fine di ogni trimestre", senza precisare che e come debba effettuare tale operazione (non certo le unità sanitarie locali che non esistono nel 1979 ne hanno la titolarità del diritto all'esercizio dell'azione di rivalsa che invece è un "diritto proprio, autonomo ed originario" dell'Ente Regione), (vedi nota dottrinale dell'Avv. Francesco Sofia in "Responsabilità civile e previdenza" vol. XLIV, n. 4-5, Luglio-Ottobre 1979, pag. 443).

Di qui nasce la esigenza della formulazione del presente disegno di legge, che dettando norme procedurali sulle azioni di recupero per rivalse sanitarie, evitando pericolosi vuoti gestionali, in relazione anche ai brevi termini prescrizionali (due anni ex art. 2947 c.c.), realizza la necessaria continuità di un servizio che assicura introiti valutabili intorno ai quattro miliardi annui.

R E G I O N E P U G L I A

ART. 1

A decorrere dal 1° Gennaio 1979 le somme dovute per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo i criteri e le modalità di cui alle Leggi Regionali 15/12/1976 n. 27 e 15/11/1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria Regionale. La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt. 51, 52 e 69 della Legge 23/12/1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivasse sanitarie, secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale competente. La Giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall'art.4 della L. 26.2.1977, n.39, può stipulare convenzioni con le Imprese Assicuratrici.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Gli Uffici Regionali del Contenzioso, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalse sanitarie, così come già previsto dalla L.R. 15/12/76, n. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalse sanitarie avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al TU 14/4/1910, n. 632.

R E G I O N E P U G L I A

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 co.
II della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consig.
liera permanente il 4-1-80